



SENT. N. 61/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI

Presidente

Luigi GILI

Consigliere

Alessandra OLESSINA

Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23861** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

Z.M., c.f. *omissis*, nato a *omissis*, il *omissis*

residente in *omissis*, in Via *omissis* n. 5, in proprio e

nella qualità di titolare e rappresentante legale dell'impresa individuale

“*omissis*”, corrente in *omissis*, Via *omissis* n. 5,

non costituito in giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 aprile 2024, il Magistrato relatore Cons.

Alessandra Olessina, il Procuratore Regionale Cons. Quirino Lorelli, nessuno

presente per parte convenuta, come da verbale.

Rilevato in

FATTO

La Procura regionale ha chiamato in giudizio Z.M. in proprio e nella qualità di titolare e rappresentante legale dell'impresa individuale "Z. floricoltura di Z.M.", per sentirlo condannare al pagamento dell'importo di euro 75.968,52 a favore della Regione Piemonte e di A.R.P.E.A. (Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura), in relazione ad una indebita percezione di finanziamenti pubblici.

La contestazione della Procura Regionale fa riferimento alla domanda, presentata in data 23 novembre 2008, dalla ditta individuale di Z.M. per un contributo pubblico, a sostegno dello sviluppo rurale, sulla base di un apposito bando regionale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 37-8475 del 27 marzo 2008 e regolato dai Regolamenti CE n. 1698/2005 del Consiglio, n. 1974/2006 della Commissione e n. 1975/2006 della Commissione.

Parte convenuta è stata ammessa al contributo di euro 120.000,00, di cui euro 60.000,00 erogati in data 28 ottobre 2010 ed euro 59.824,16 erogati in data 14 giugno 2013, il termine per la realizzazione degli investimenti essendo previsto per il 30 giugno 2013.

Il 6 aprile 2017 è stato effettuato un sopralluogo sull'azienda agricola da parte di funzionari regionali, a seguito del quale è stato avviato il procedimento di revoca del contributo, in quanto in sede di controllo, appunto, è risultato che le strutture e gli impianti finanziati con la domanda di contributo in oggetto non erano più presenti in azienda.

Quindi è stata contestata la violazione della D.G.R. del 27 marzo 2008, n. 37-8475, secondo la quale: *"VINCOLO DI DESTINAZIONE ED USO: La destinazione e l'uso degli investimenti finanziati non possono essere cambiati*

per almeno: - 10 anni nel caso di investimenti immobiliari o fondiari;- 5 anni nel caso di investimenti agrari, salvo la possibilità di richiedere varianti come specificato ai successivi punti e salvo eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno venire valutate dall'Ufficio Istruttore. Gli anni devono essere computati a partire dal collaudo finale dell'investimento. Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente richiesta agli Uffici ed autorizzata dagli stessi, a favore di altra azienda agricola in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno.”.

La Regione ha rappresentato che, non essendo pervenuta nessuna richiesta di alienazione volontaria degli investimenti finanziati e considerato che la medesima D.G.R. prevedeva che “*Nei casi di: diversa destinazione/uso o alienazione delle opere, macchine, attrezzature e bestiame nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilità di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come sopra indicato) all'Ufficio che aveva concesso il contributo compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca*”, ha indicato motivati elementi per procedere alla revoca parziale del contributo erogato, richiedendo la restituzione di euro 75.968,52.

In particolare, nel provvedimento definitivo di revoca si rappresentava come lo Z. avesse subito, in data 13 marzo 2014, un pignoramento dei beni aziendali con vendita all'asta, come il subentrante non fosse un imprenditore agricolo professionale, come non fosse stato comunicato alcunché ad ARPEA, come lo Z. non si fosse opposto giudizialmente al pignoramento al fine

	di far dichiarare dal Giudice dell’esecuzione civile che i macchinari erano stati	
	acquistati col contributo pubblico e che quindi non potevano essere oggetto di	
	esecuzione ex art. 515 c.p.c., come non si versasse in un’ipotesi di una causa	
	di forza maggiore perché il pignoramento era stato dovuto ad un	
	inadempimento di Z..	
	Non consta che il provvedimento finale di revoca n. 2311 del 9 marzo 2018 sia	
	stato gravato in sede giurisdizionale.	
	In data 5 gennaio 2022 è stata fatta dall’amministrazione pubblica un’ulteriore	
	diffida ad adempiere.	
	Il 29 luglio 2022 ARPEA ha iscritto a ruolo il proprio credito.	
	Il convenuto non si è costituito in giudizio.	
	Nella pubblica udienza del 10 aprile 2024 il Procuratore Regionale ha ribadito,	
	nel merito, le argomentazioni e conclusioni della citazione, chiedendo, in via	
	preliminare la dichiarazione di contumacia del convenuto, stante la regolarità	
	della notifica dell’atto di citazione e del decreto di fissazione dell’udienza.	
	La causa è stata assunta in decisione.	
	Ritenuto in	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto	
	Z.M., ai sensi dell’art. 93 c.g.c., stante la regolarità della notifica	
	dell’atto di citazione e del decreto di fissazione dell’udienza.	
	2. Venendo all’esame del merito, si osserva quanto segue.	
	Deve essere, <i>in primis</i> , osservato che è pacifica la sussistenza del rapporto di	
	servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente	
	dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia svolta (cfr., ex	
	- pag. 4 di 10 -	

plurimis, Cass., SS.UU. nn. 4511/2006, 5019/2010, 25138/2014, 12086/2016),

con conseguente giurisdizione della Corte dei conti.

Nel caso di specie, pertanto, non vi è alcun dubbio sull'instaurazione di un rapporto di servizio riguardante lo Z., in proprio e quale titolare dell'impresa individuale che ha chiesto e ottenuto il menzionato finanziamento regionale, volto al perseguimento di obiettivi specifici indicati nel programma degli interventi.

3. Dalla complessiva lettura della documentazione in atti, in coerenza con la giurisprudenza in materia, risulta evidente il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, con conseguente inutilità dell'erogazione pubblica, ed un livello quantomeno di colpa grave nella deviazione dal modello tipico di condotta normativamente previsto.

3.1. Come noto, infatti, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia CE in materia di erogazione di fondi comunitari per il finanziamento di iniziative imprenditoriali, *“il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull'adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, [...] risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi”* e che *“il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente”* (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening -C-383/06). E, ancora, *“costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un'azione o*

un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell’Unione, ovvero una spesa indebita” (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre-C465/10).

3.2. I principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria appaiono applicabili anche al caso di fondi statali o regionali erogati per incentivare attività produttive o di lavoro autonomo, come nel caso di specie, caratterizzato dal fatto che la deliberazione regionale di approvazione del bando (D.G.R. del 27 marzo 2008, n. 37-8475) prevedeva un preciso vincolo di permanenza di destinazione, consistente nell’obbligo, per i destinatari del finanziamento pubblico, di *“mantenere, per almeno cinque anni dalla data dell’insediamento (almeno dieci anni per i giovani che assumono l’impegno di permanenza di lunga durata in agricoltura), le condizioni che hanno dato diritto al sostegno ed a rispettare le condizioni in tale senso stabilite dalla Misura (svolgimento dell’attività agricola come attività principale e mantenimento della titolarità o della qualità di socio in posizione prevalente). In caso di mancato rispetto, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell’aiuto ricevuto in modo proporzionale al tempo residuo intercorrente tra il momento in cui cessa il rispetto delle condizioni e la data di scadenza dell’impegno, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello nazionale o comunitario (...)*

Ancora, la medesima D.G.R. prevedeva che, nei casi di diversa

	destinazione/uso o alienazione delle opere, macchine, attrezzature e bestiame	
	nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (fatta salva la presenza di	
	cause di forza maggiore), all’Ufficio che aveva concesso il contributo compete	
	l’emanazione di un motivato provvedimento di revoca.	
	3.3. Nel caso di specie dagli atti risulta che:	
	- Z. ha subito, in data 13 marzo 2014, un pignoramento dei beni aziendali	
	con vendita all’asta;	
	- il subentrante non era in possesso dei requisiti per essere qualificato come	
	imprenditore agricolo professionale;	
	-non è stato comunicato alcunché ad ARPEA in merito a tale mutamento nella	
	titolarità dei beni;	
	- Z. non si è opposto giudizialmente al pignoramento al fine di far	
	dichiarare dal Giudice dell’esecuzione che i macchinari erano stati acquistati	
	col contributo pubblico e che quindi non potevano essere oggetto di esecuzione	
	ex art. 515 c.p.c.	
	Pertanto, è intervenuto un provvedimento di revoca, posto che è stato violato	
	l’obbligo di mantenimento sopra indicato.	
	3.4. È evidente che non si è verificata un’ipotesi di causa di forza maggiore,	
	posto che la violazione dell’obbligo di mantenimento è riconducibile ad una	
	condotta dell’imprenditore gravemente colpevole (essendo il pignoramento	
	conseguente ad un suo comportamento inadempiente), ad una sua inerzia a	
	fronte del pignoramento subito e ad una sua condotta omissiva per quanto	
	riguarda le comunicazioni doverose all’amministrazione pubblica.	
	A tale inadempimento si è poi aggiunta la mancata restituzione del	
	finanziamento per effetto del provvedimento di revoca.	
	- pag. 7 di 10 -	

Le condotte evidenziate, pertanto, integrano una chiara ipotesi di danno erariale per la indebita fruizione del finanziamento erogato con fondi regionali.

4. Sotto il profilo soggettivo, ritiene il Collegio di ravvisare nella condotta di parte convenuta il requisito soggettivo del dolo, alla luce della consapevole e intenzionale violazione degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa regionale regolanti l'effettuazione di spese coerenti con la finalità pubblicistica del finanziamento, il perseguimento della finalità pubblica, il mantenimento dell'attività economica finanziata per il periodo minimo previsto.

Occorre considerare, infatti, che la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai soggetti richiedenti una condotta connotata non solo da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, ma altresì da coerenza e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione e rendicontazione; e ciò anche in relazione alla connessione tra il ruolo di amministratore/legale rappresentante dell'impresa destinataria del finanziamento pubblico ed il beneficio rappresentato dal finanziamento medesimo, rispetto al quale l'amministratore/rappresentante legale è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso (cfr. questa Sezione, n. 227/2022).

5. Sussistono pertanto tutti gli elementi costitutivi per affermare la responsabilità erariale di parte convenuta per i fatti di causa, con conseguente condanna di Z.M. al risarcimento del danno ammontante ad euro 75.968,52 (settantacinquemilanovecentosessantotto/52).

Sulla predetta somma è altresì dovuta la rivalutazione monetaria dalla data di percezione del finanziamento fino alla data di deposito della presente sentenza, oltre agli interessi legali da tale ultima data sino all'effettivo soddisfo.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo		
in favore dell'erario dello Stato.		
P.Q.M.		
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in		
composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE la		
domanda attorea, e, per l'effetto, CONDANNA il convenuto Z.M.		
al pagamento, in favore della Regione Piemonte e dell'Agenzia Regionale		
Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura A.R.P.E.A., dell'importo di euro		
75.968,52 (settantacinquemilanovecentosessantotto/52), oltre a rivalutazione		
monetaria dalla data del pagamento del contributo percepito sino al deposito		
della sentenza, e oltre agli interessi legali su tale somma rivalutata dal deposito		
della presente sentenza fino al saldo effettivo.		
Condanna Z.M. al pagamento delle spese di giudizio in favore		
dell'Erario, che si liquidano in euro 330,77 (trecentotrenta/77).		
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.		
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 10 aprile 2024, con		
l'intervento dei magistrati:		
Marco Pieroni, Presidente		
Luigi Gili, Consigliere		
Alessandra Olessina, Consigliere Estensore		
Il Giudice estensore	Il Presidente	
Alessandra OLESSINA	Marco PIERONI	
<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>	
Depositata in Segreteria il 21/05/2024		
<u>per</u> Il Direttore della Segreteria		
- pag. 9 di 10 -		

Caterina SCRUGLI

Il Funzionario: Francesca CAMPANA

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *21/05/2024*

per Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

Il Funzionario: Francesca CAMPANA

F.to digitalmente